

STATUTO PROVINCIALE FEDERPUBBLICITA' CONFESERCENTI

Art. 1 Composizione e sede

L'Associazione Provinciale Federpubblicità ha sede in Bari, viale P. Borsellino e G. Falcone 2 – 70125, presso la sede della Confesercenti Provinciale di Bari.

Essa è la Federazione di categoria, promossa e organizzata sindacalmente da Confesercenti Nazionale, che opera in rappresentanza degli operatori del settore della comunicazione d'impresa degli operatori nel settore del Marketing e della Innovazione, associati alla Confederazione.

La Federpubblicità Provinciale di Bari si colloca, dal punto di vista organizzativo, nell'ambito dell'apposita macro area istituita ai sensi dello Statuto e del regolamento di attuazione nazionali della Confesercenti.

La Federpubblicità Provinciale di Bari è una organizzazione autonoma, indipendente, apartitica e senza fini di lucro.

Art. 2 Scopi

La Federpubblicità:

- tutela gli interessi degli associati e le esigenze della categoria degli operatori del settore nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, e promuove il loro sviluppo professionale, economico e sociale;
- promuove e sostiene l'attività sindacale dei soggetti rappresentati;
- indirizza e coordina le iniziative e le attività delle imprese aderenti;
- assicura, in accordo con la Confesercenti Nazionale, la rappresentanza delle imprese associate negli organismi pubblici e privati;
- firma i contratti e gli accordi nazionali del settore, d'intesa con la Confesercenti;
- promuove la fornitura dei servizi necessari alle attività degli associati, anche attraverso apposite strutture e/o promuovendo la costituzione di società nonché di specifici organismi aventi lo scopo di patronato, di assistenza sociale e di formazione professionale, di tutela previdenziale, assicurativa e assistenziale, di garanzia del credito

- e dei servizi finanziari, di sviluppo, promozione e riqualificazione delle diverse attività di impresa;
- sviluppa, tramite apposite strutture, opportune iniziative sul piano economico, tecnico e professionale nell'interesse delle imprese rappresentate, promuovendo ed organizzando anche corsi di aggiornamento e formazione professionale.

Art. 3 **Sistema elettorale**

Le elezioni per la composizione degli organi statutariamente previsti possono svolgersi secondo i sistemi che seguono:

a) Per l'elezione del Presidente Provinciale:

- viene, in ogni caso, eletto dall'Assemblea Provinciale in sede elettiva il candidato che raccoglie il maggior numero di voti;
- il voto è a scrutinio segreto;
- in caso di candidato unico, il voto è palese.

b) La Presidenza Provinciale viene eletta dalla Assemblea con votazione palese ed è formata da almeno il 70% di imprenditori;

c) La Giunta Provinciale e il/i Vice Presidente/i sono eletti, con votazione palese, dalla Presidenza.

La Federpubblicità Provinciale effettua la propria Assemblea elettive di norma ogni quattro anni, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale della Confesercenti.

Resta ferma la possibilità, per la Federazione Provinciale, adottare sistemi elettorali semplificati, con garanzia dei principi di democrazia e trasparenza.

Art. 4 **Requisiti di ammissione**

Sono associati a Federpubblicità Provinciale di Bari gli associati Confesercenti che operano nel settore della Comunicazione d'impresa del Marketing e della Innovazione, in regola con le norme in tema di requisiti di ammissione, contribuzione e rispetto dei doveri dell'associato all'uopo previste dallo Statuto Nazionale della Confesercenti.

Per le disposizioni disciplinari si fa espresso rinvio alle pertinenti norme stabilite dallo Statuto e dal regolamento di attuazione nazionali della Confesercenti.

Possono chiedere di aderire alla Federpubblicità Provinciale di Bari altre organizzazioni di soggetti di cui all'art. 1, le quali espressamente dichiarino di approvare la linea programmatica dello Statuto della Federpubblicità Nazionale e della Confesercenti Nazionale.

L'ammissione alla Federazione Provinciale di Bari comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, nonché di rispettare tutte le deliberazioni e convenzioni assunte o stipulate dagli organi della Federazione, nell'ambito degli scopi di quest'ultima. Per le modalità di ammissione si rinvia a quanto previsto nel regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale Confesercenti.

Possono altresì stipularsi intese con organizzazioni similari aventi finalità convergenti con la Federpubblicità di intesa con la Confesercenti Nazionale.

Art. 5 **Organi e durata**

Sono organi della Federpubblicità:

- a) l'Assemblea;
- b) la Presidenza;
- c) la Giunta;
- d) il Presidente;

Le cariche ricoperte in relazione a detti organi hanno la durata di quattro anni.

Art. 6 **Assemblea Provinciale**

L'Assemblea Federpubblicità Provinciale di Bari è il massimo organo di indirizzo politico generale della Federazione.

È costituita dal Presidente, dal Vicepresidente e da altri rappresentanti della Categoria.

Il membro dell'Assemblea che cessa di avere il requisito di socio Confesercenti, nell'organizzazione di provenienza, decade automaticamente da tale carica.

In ogni caso l'Assemblea deve essere sempre composta, almeno nella misura del 70%, da operatori.

L'Assemblea:

- fissa le direttive per l'attuazione della politica associativa;
- approva le modifiche dello Statuto;
- valuta l'attività svolta, dando gli indirizzi ritenuti opportuni;
- valuta e controlla l'operato degli organi;
- decide su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Presidente.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno. Essa è convocata dal Presidente. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti,

Le delibere assembleari dovranno risultare da Libro Verbali Assemblea.

Art. 7 **Assemblea in sede elettiva**

Alla scadenza di ogni quadriennio, l'Assemblea è costituita, nella sua prima riunione, in Assemblea Elettiva.

L'Assemblea in sede elettiva:

- elegge il Presidente, coinvolgendo l'Organizzazione confederale provinciale;
- elegge la Presidenza, che deve essere composta dai rappresentanti della categoria;
- esamina l'attività svolta dagli organi direttivi uscenti;
- delibera, d'intesa con la Confesercenti Provinciale, lo scioglimento della Federazione, con la maggioranza dei 4/5 dei componenti dell'Assemblea.

Le delibere assembleari dovranno risultare da Libro Verbali Assemblea.

Art. 8 **Presidenza Provinciale**

La Presidenza Provinciale è il massimo organo di direzione politico sindacale e attua le linee politico-sindacali sulla base degli obiettivi designati e degli indirizzi indicati dall'Assemblea.

La Presidenza è convocata dal Presidente.

Nell'ipotesi in cui 1/4 dei componenti chiedi la convocazione della Presidenza, il Presidente deve provvedere entro 10 giorni dalla richiesta. In difetto, la Presidenza è autoconvocata dalla maggioranza più uno dei membri effettivi.

La Presidenza decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.

La Presidenza deve essere composta, almeno nella misura del 70% dei suoi membri, da operatori.

Il membro della Presidenza che cessa di ricoprire il ruolo di associato Confesercenti Provinciale, decade automaticamente da tale carica.

Le delibere della Presidenza Nazionale dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Presidenza Nazionale.

Art. 9 Funzioni della Presidenza

La Presidenza Nazionale:

- elegge, nel suo seno, i vice Presidenti, i quali fanno parte della Giunta;
- elegge, su proposta del Presidente, gli altri membri della Giunta.
- controlla l'attuazione, da parte degli organi statutari, delle decisioni assunte;
- può revocare il Presidente, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri effettivi.

Art. 10 Giunta Provinciale

La Giunta è l'organo di direzione gestionale e di coordinamento della Federazione Provinciale

E' composta dal Presidente, dai Vice Presidente e da altri membri. La Giunta è convocata dal Presidente.

La Giunta decide a maggioranza semplice dei presenti.

Le delibere della Giunta Provinciale dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Giunta Provinciale.

Art. 11 Funzioni della Giunta Provinciale

La Giunta Provinciale:

- approva le deleghe da attribuire ai Vice Presidenti;
- nomina e revoca, di intesa con la Confesercenti Provinciale, i rappresentanti della Federazione negli enti a carattere regionale e provinciale;
- attua le delibere della Presidenza e dell'Assemblea Provinciale;
- coordina e verifica le attività dell'associazione;
- esercita le altre funzioni eventualmente delegate dalla Presidenza.

Art. 12 Presidente

Il Presidente Provinciale è il legale rappresentante della Federpubblicità, e la rappresenta in ogni giudizio e/o procedimento.
Ha la responsabilità politica dell'Associazione.

Sottoscrive, in nome e per conto dell'Associazione, ogni atto di natura negoziale.

Al Presidente è attribuito il compito di convocare, presiedere e dirigere l'Assemblea, la Presidenza e la Giunta.

Il Presidente può delegare parte delle sue attribuzioni, ivi inclusa la rappresentanza in giudizio, ai Vicepresidenti o a un membro della Presidenza o della Giunta.

Spettano al Presidente o ad un suo delegato i poteri inerenti all'ordinaria amministrazione.

Art. 13 Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente svolgendone le funzioni in caso di assenza o impedimento ed esercita, negli stessi casi, la legale rappresentanza dell'associazione.

Il Vicepresidente può, inoltre, ricevere deleghe dal Presidente su ambiti particolari di attività.

Art. 14 Rappresentanza, fondo comune e responsabilità per le obbligazioni

La Federpubblicità, a livello nazionale, regionale e provinciale, ha esclusivamente la rappresentanza politica e sindacale e non gode di autonomia amministrativa, contabile, economica, finanziaria e patrimoniale.

Il fondo della Federpubblicità Provinciale è costituito unicamente dalle erogazioni e dai lasciti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

L'assunzione di obbligazioni ed oneri di qualsiasi importo e natura da parte di Federpubblicità Provinciale necessita dell'autorizzazione dei responsabili delle Organizzazioni Confesercenti del livello corrispondente all'articolazione della Federazione. In mancanza di detta autorizzazione, delle obbligazioni contratte risponde chi ha agito in nome e per conto della Federazione di categoria.

Art. 15 **Principi e Regole**

I titolari delle cariche, ad ogni livello territoriale, si impegnano al rispetto del Codice Etico.

I componenti di organi collegiali previsti dal presente Statuto a qualsiasi livello, assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive dall'organo collegiale cui appartengono, sono dichiarati decaduti dalla rispettiva Presidenza.

Art. 16 **Incompatibilità**

Le cariche di Presidente Provinciale e Vice Presidente Provinciale della Federazione di categoria sono incompatibili con l'assunzione di incarichi di carattere politico e di funzioni di governo o amministrative nelle istituzioni a livello centrale o locale, nonché di incarichi esecutivi nei partiti politici.

L'assunzione di detti incarichi e funzioni comporta la decadenza dalle cariche ricoperte. L'eventuale candidatura a competizione elettorale comporta, per tutta la durata della campagna elettorale, la sospensione, su indicazione della Giunta, dalle cariche ricoperte.

Art. 17 **Trasparenza**

Il Presidente Provinciale ha facoltà di accesso alla documentazione del Centro Confederale, ai sensi del regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale della Confesercenti.

Art. 18 **Tutela del nome**

Nel caso in cui il nome ed il logo di Federpubblicità vengano utilizzati da organizzazioni estranee, Federpubblicità Nazionale, di intesa con la Confesercenti, deve intraprendere le necessarie azioni di tutela.

Il nome ed il logo Confesercenti sono di esclusiva proprietà della Confesercenti Nazionale e possono essere utilizzati da Federpubblicità secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale della Confesercenti.

Art. 19
Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto Nazionale della Confesercenti.

Art. 20
Entrata in vigore

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore al momento della loro approvazione.